

## MODULO C

Il sistema informativo  
e le contabilità aziendali

<b>LEZIONE 38</b>	Gli obblighi contabili delle imprese pag. 118
<b>LEZIONE 44</b>	Le altre contabilità pag. 134



### Libro unico del lavoro

**LEZ. 38** pagg. 118-119  
**LEZ. 44** pag. 134

*Il testo che segue integra i contenuti delle lezioni qui a fianco specificate relativamente agli **obblighi contabili** e alla **contabilità del personale**.*

Con il decreto legge n° 112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n° 133, sono stati soppressi il *libro matricola* e il *libro delle retribuzioni* ed è stato introdotto per i datori di lavoro l'obbligo di attivare e di tenere il **libro unico del lavoro**, nel quale devono essere registrati, per ciascun lavoratore:

- i dati *anagrafici*, cioè cognome e nome, codice fiscale, ecc.;
- i dati *contrattuali* e *retributivi*, quali la qualifica e il livello, la retribuzione base, i premi, i compensi per lavoro straordinario, ecc.;
- i dati *previdenziali*, ossia le posizioni assicurative, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni da enti e istituti di previdenza;
- i dati *fiscali* (trattenute effettuate, detrazioni spettanti per persone a carico).

Il libro unico del lavoro deve anche contenere un **calendario delle presenze**, dal quale devono risultare, per ogni giorno, le ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore, le ore di lavoro straordinario, le eventuali assenze, ecc.

Le registrazioni vanno effettuate *entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento*.

Il libro unico del lavoro, del quale non è prevista la tenuta in forma cartacea, è soggetto all'obbligo di *numerazione* in ogni pagina e di *vidimazione iniziale* solamente se viene elaborato e stampato in forma meccanografica *su fogli mobili a ciclo continuo*.

Inoltre, diversamente dagli altri libri obbligatori, per i quali il Codice Civile prevede un obbligo di conservazione di 10 anni, il libro unico del lavoro va **conservato** per *5 anni dall'ultima registrazione*.

### Nuovi limiti per la contabilità ordinaria

**LEZ. 38** pag. 118

*Si segnalano qui di seguito i nuovi limiti, in termini di ricavi, che rendono obbligatoria la contabilità ordinaria.*

Il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 ("Decreto sviluppo"), convertito nella legge 7 luglio 2011, n° 106, nell'ambito delle misure di semplificazione fiscale, ha elevato i limiti di ricavi ai fini dell'obbligo della **contabilità ordinaria**.

Per effetto di tale norma, devono tenere le scritture contabili che caratterizzano il regime ordinario:

- tutte le società di capitali;



■ le società di persone e gli imprenditori commerciali che hanno un volume di ricavi annui superiore a **euro 400.000**, se svolgono attività di servizi, oppure superiore a **euro 700.000** se svolgono altre attività.

### Libri e scritture in formato elettronico

LEZ. 38 pag. 118

*Il testo che segue integra il contenuto della lezione qui a fianco specificata in merito alle modalità di tenuta delle scritture obbligatorie.*

L'art. 2215-*bis*, introdotto nel Codice Civile dal decreto legge n° 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, prevede che i libri e le scritture la cui tenuta è **obbligatoria** (in particolare – tra gli altri – il libro giornale, il libro degli inventari, i registri Iva, ecc.) “*possono essere formati e tenuti con strumenti informatici*” che garantiscano in ogni momento la *consultabilità* e la possibilità di *riprodurre o fare copie* dei suddetti documenti.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di *numerazione progressiva* e di *vidimazione* delle scritture tenute con strumenti informatici, e al fine di attestare la regolarità della loro tenuta, è previsto che – *almeno una volta all'anno*, e comunque entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – dopo aver generato un file “*immodificabile*” relativo alle registrazioni dell'anno precedente, si applichino sullo stesso:

■ la **firma digitale**, un particolare tipo di firma elettronica che consente di manifestare e di verificare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

■ la **marca temporale**, una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario e che certificano ai fini legali e fiscali il momento in cui un documento si è formato.

## MODULO D

La contabilità Iva

<b>LEZIONE 45</b>	L'Iva: caratteri dell'imposta e classificazione delle operazioni pag. 144	Aggiornamenti <b>ONLINE</b>
<b>LEZIONE 51</b>	La liquidazione e il versamento dell'Iva pag. 160	
<b>LEZIONE 52</b>	La dichiarazione annuale pag. 170	

### Prestazioni di servizi: territorialità ai fini Iva

LEZ. 45 pag. 144

*Il testo che segue rettifica e integra la trattazione relativa al presupposto di **territorialità ai fini Iva con riferimento alle prestazioni di servizi.***

Con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n° 18, sono state recepite le norme comunitarie in materia di "territorialità" ai fini Iva delle **prestazioni di servizi**.


Secondo la regola generale il luogo in cui i servizi si considerano soggetti a Iva è:

- il *paese del committente*, se questo è un soggetto passivo d'imposta (impresa o esercente arte o professione);
- il *paese del prestatore* se il committente non è un soggetto passivo d'imposta (consumatore finale).

In altre parole, le prestazioni di servizi da parte di *soggetti passivi* domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato se:

- il committente è un *altro soggetto Iva stabilito in Italia*;
- il committente *non* è un soggetto passivo, sia esso stabilito in Italia o meno.

Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese a soggetti Iva italiani da soggetti passivi stabiliti in altri paesi.



### Iva per cassa

LEZ. 51 pagg. 160-161

*Il testo che segue integra il contenuto della lezione qui a fianco specificata.*

Il decreto legge n° 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, nell'intento di offrire un sostegno finanziario alle imprese di modeste dimensioni, ha introdotto la cosiddetta "**Iva per cassa**", ossia la possibilità – per gli operatori il cui volume d'affari **non è superiore a euro 200.000** – di versare l'Iva esposta sulle fatture di vendita solo dopo averla incassata.



Per tali soggetti, l'art. 7 del decreto, infatti, prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nei confronti di coloro che esercitano imprese, arti o professioni l'Iva sulle fatture emesse diventa **esigibile** dall'Erario al momento dell'*incasso del corrispettivo* da parte del cedente e – comunque, indipendentemente dalla riscossione della fattura – **dopo che sia decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione**.

Analogamente, l'Iva di cui sopra diventa **detraibile** da parte dell'acquirente solo dopo il pagamento: in altre parole, la detrazione dell'Iva sugli acquisti di cui si parla può essere esercitata al momento del suo effettivo esborso.

Sulle fatture emesse per operazioni alle quali si applichi il meccanismo dell'Iva per cassa va posta l'annotazione:

*“Operazione con Iva a esigibilità differita – art. 7 D.L. 185/2008”.*

In mancanza di ciò vale la regola generale per la quale l'Iva esposta sulle fatture emesse è esigibile nel momento in cui le operazioni *si considerano effettuate*, momento che per le cessioni di beni è quello della consegna o della spedizione dei beni al compratore.


L'applicazione del meccanismo dell'**Iva per cassa**, dunque, è limitata alle singole fatture sulle quali compare la suddetta annotazione.

## Dichiarazione Iva: nuovo termine di presentazione

LEZ. 52 pag. 170

*Il testo che segue rettifica i termini di presentazione della dichiarazione Iva contenuti nella lezione qui a fianco specificata.*

Con la conversione del D.L. 30 dicembre 2008, n° 207 (il cosiddetto “decreto mil-leproroghe”) sono stati stabiliti nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone e delle società di capitali. In particolare, per quanto riguarda la **dichiarazione Iva** valgono le scadenze qui di seguito schematizzate:



## Comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a euro 3.000

LEZ. 52 pag. 170

*Il testo che segue integra il contenuto della lezione qui a fianco specificata, dando conto di un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti Iva.*

Oltre alla comunicazione dei dati Iva sintetici, che deve essere inoltrata entro il mese di febbraio di ogni anno, i contribuenti soggetti Iva hanno anche l'obbligo, in base al D.L. n° 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, di segnalare nominativamente *in via telematica*, entro il **30 aprile di ogni anno**, le operazioni Iva attive e passive di importo **uguale o superiore a euro 3.000**, compiute nell'anno solare precedente.



Questo nuovo adempimento, che da molti viene considerato come un ritorno “mascherato” dei vecchi *Elenchi clienti e fornitori*, già più volte introdotti e poi soppressi, riguarda dunque le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, fornite o ricevute, il cui valore imponibile sia almeno pari a euro 3.000 o il cui corrispettivo lordo (compresa Iva ordinaria) ammonti almeno a euro 3.630\*.

Restano escluse dall’obbligo di cui parliamo le operazioni già “monitorate” in altro modo dal fisco, come – ad esempio – le importazioni e le esportazioni, nonché le operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (i cosiddetti *Paesi “black list”*), le quali sono oggetto di apposite comunicazioni telematiche da effettuare con cadenza mensile o trimestrale.

Sono altresì escluse le operazioni nei confronti dei consumatori finali quando il pagamento sia effettuato mediante *carte di credito* (anche prepagate) o con *carte di debito* (es. Bancomat).

---

\* Con aliquota ordinaria 21%.